

**FUNZIONE
PUBBLICA**



SEGRETERIA PROVINCIALE

SAVONA

Via Boito 9r

17100 SAVONA

Tel. 019.83898238

Fax. 019.812025

e-mail: diego.calcagno@liguria.cgil.it

Savona, 17 dicembre 2007

- Al dott. NEIROTTI
Dir. Generale ASL 2
- Al dott. DI DONATO
Dir. Amministrativo ASL 2
- Al dott. ANTONIOL
Resp. U.O. Org. e Gestione del Personale

Oggetto: scorrimento selezione interna Tecnici alla prevenzione.

La nostra Organizzazione è da sempre impegnata per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riportiamo l'ultimo comunicato della segreteria Nazionale della Funzione Pubblica su questo tema:

Stragi sul lavoro, rilanciare la prevenzione delle Asl

In questi giorni di tristezza e di rabbia per i lavoratori e per il sindacato - in lutto per la strage di Torino e per lo stillicidio continuo di morti sul lavoro - chiediamo, ancora una volta, il rilancio dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle Asl.

Dietro alle stragi sul lavoro vi sono certamente diverse responsabilità e cause ma, tra queste, va ricompresa l'inadeguatezza dei servizi di prevenzione delle Asl.

Se non viene attivata una serrata vigilanza con relativi controlli da parte degli operatori dei SPSAL delle Asl, le condizioni di sicurezza antinfortunistica e di igiene del lavoro possono restare gravemente deficitarie, con rischi per la salute dei lavoratori.

Troppo spesso l'applicazione della normativa sulla prevenzione ed igiene nei luoghi di lavoro, Dlgs 626/'94, si e' infatti risolta in atti puramente formali, inconsistenti, e portatori di vantaggi solo per i bilanci delle aziende di consulenza.

I SPSAL hanno ricevuto istituzionalmente, con la Legge 833/78, i compiti e i poteri di vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro a tutela della salute dei lavoratori, ma servono maggiori risorse finanziarie ed umane.

Basterebbe attuare il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro, firmato il 1 agosto 2007 da Governo e Regioni, dove tra l'altro si afferma che le Regioni garantiranno 250.000 interventi ispettivi all'anno (contro gli attuali 75.000) nel 5% delle unita' produttive.

Roma, 10 dicembre 2007

Rossana Dettori – segr. nazionale FPCGIL Massimo Cozza – segr. nazionale FP CGIL Medici

Per quanto riguarda la selezione interna in oggetto, è una vecchia graduatoria che riteniamo debba considerarsi decaduta, ampiamente superata dallo sviluppo della normativa di questi anni.

Vorremmo ripercorrere l'evoluzione formativa di questo profilo sanitario così importante per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il Decreto del Ministro della Sanità n. 58/1997 ha istituito il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro stabilendo che il titolo di accesso è il Diploma Universitario in TDPALL.

Il CCNL 07/04/1999 - art. 19 - ha reinquadrato nel nuovo profilo il precedente di "vigile sanitario", con la confluenza anche degli "assistenti tecnici" che all'epoca operavano nei Dipartimenti di Prevenzione.

Il DM 27 luglio 2000 ha elencato i titoli equipollenti a tale diploma universitario, tra i quali i titoli che hanno consentito lo svolgimento dell'attività professionale ai sensi del DPR 761/1979 (quindi i titoli in possesso di coloro che, fino a quella data, sono stati assunti per concorso con i diplomi di geometra, perito industriale, perito agrario).

Le modalità di accesso per la categoria D prevedono, per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari, "il possesso dei diplomi di abilitazione alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione", sia nel caso di accesso dall'esterno, sia in caso di accesso dall'interno (progressioni verticali e passaggi all'interno delle categorie).

Gli stessi artt. 16 e 17 del CCNL 07/04/1999 prevedono, per i passaggi interni, tra o intra categorie, il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo di nuovo inquadramento, di cui alle declaratorie.

Tralasciando tutta la restante e corposa normativa sulle professioni sanitarie, arriviamo alla legge n. 43/2006, che afferma che il titolo di accesso per le professioni sanitarie è la laurea, di istituzione successiva rispetto al Diploma Universitario.

Quindi i titoli che possono oggi consentire l'accesso alla professione di Tecnico della Prevenzione sono esclusivamente:

- il Diploma Universitario in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;
- i titoli equipollenti ai sensi del DM 27/08/2000;
- la Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (esattamente come per le altre professioni sanitarie).

Fare una selezione interna in assenza di questi titoli non è per nulla diverso dal passaggio di un dipendente da qualsivoglia qualifica a quella di infermiere, senza che questo abbia il titolo di infermiere.

Forse a qualcuno non è chiaro che le professioni sanitarie sono tutte regolamentate allo stesso modo.

Siamo a conoscenza della presenza in azienda di molti Tecnici della Prevenzione laureati, che aspirano legittimamente ad accedere al posto di lavoro, che probabilmente sarebbero pronti a contestare atti di inquadramento illegittimi.

Per le numerose ed argomentate motivazioni sopraelencate, riteniamo che l'amministrazione debba riesaminare con estrema attenzione la proposta presentata al tavolo sindacale.

In attesa di riscontro e disponibili per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Per la segreteria Funzione Pubblica
Diego Calcagno